



22 gennaio 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°55

Oggetto: Legge di bilancio 2018

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copie delle Circolari n. 1-2018 e 2/2018 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerenti l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Roma, gennaio 2018
Prot. 616/Direzione Generale

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Mario De Luca
Direttore Generale
Lega Pro

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Oggetto: Legge di bilancio 2018 – Provvedimenti per lo sport

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.1-2018, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Legge di bilancio 2018 – Provvedimenti per lo sport" con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.


Michele Uva



LEGGI E REGOLAMENTI DEL CALCIO

CIRCOLARE N. 1 – 2018

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62 – la legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

La legge reca, tra l'altro, disposizioni a favore dello sport (commi da 351 a 377) che, in sintesi, si riportano di seguito. Altre disposizioni che possono in qualche modo interessare le società destinatarie della presente Circolare, saranno oggetto di successiva comunicazione.

1 - Contributo alle società per l'ammodernamento degli impianti sportivi e ripartizione delle risorse del campionato di calcio Serie A e B (comma 352)

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 ed in particolare agli artt. 22 e 26.

All'art. 22 (*Mutualità generale e diritti TV*) è aggiunto il comma 3-bis che prevede che alle società appartenenti alle Leghe di serie B, Pro e Dilettanti, che hanno beneficiato della mutualità, che intendono ammodernare gli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è riconosciuto un contributo – sotto forma di credito d'imposta – nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di 25 mila euro.

Le modalità di attuazione dell'incentivo saranno disposte con D.P.C.M. da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2018.

L'art. 26 viene riformulato prevedendo una nuova ripartizione delle risorse del campionato di calcio di Serie A e B.

La ripartizione dei diritti TV relativi al campionato di calcio di Serie A, dedotte le quote di cui al precedente art. 22 (*4% delle risorse destinato allo sviluppo dei settori giovanili ed agli investimenti in impianti sportivi*), è così stabilita:

a) - una quota del 50% delle risorse in parti uguali tra tutti i soggetti che prendono parte al campionato di Serie A;

b) - una quota del 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti. In particolare, il 15% è ripartito sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato; il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi 5 campionati ed il restante 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/47;

c) - una quota del 20% sulla base del radicamento sociale, e cioè, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti nelle gare casalinghe negli ultimi tre campionati nonché l'audience televisiva certificata.

Con D.P.C.M. da adottare entro 120 giorni saranno individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al precedente punto b) nonché quelli di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al precedente punto c).

2 - Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (commi da 353 a 357)

Viene introdotta una nuova figura di società sportiva dilettantistica con scopo di lucro.



FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Lo statuto delle *ssd* lucrative deve contenere, a pena di nullità:

a)-nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrative";

b)-nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c)-il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

d)-l'obbligo di prevedere nella struttura sportiva, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso di diploma ISEF o di laurea quadriennale in scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Scienze e tecniche della sport (LM 68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Per effetto del successivo comma 355, le *ssd* lucrative, riconosciute dal CONI, godono della riduzione al 50% dell'imposta sulle società (IRES) e dell'IRAP.

Il comma 356 prevede che anche le collaborazioni rese a fini istituzionali alle *ssd* lucrative potranno godere dello stesso trattamento di cui godono quelle rese alle *ssd* e *asd* non lucrative ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e, cioè, a dette collaborazioni non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Infine i servizi di carattere sportivo resi dalle *ssd* lucrative, riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti ad IVA con l'aliquota del 10%.

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 358)

Le prestazioni di collaborazione rese a fini istituzionali in favore delle *asd* e *ssd* affiliate alle federazioni sportive nazionali costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

4 - Trattamento fiscale dei compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da *asd* e *ssd* riconosciute dal CONI (commi 359 e 360).

I compensi in argomento costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e, pertanto, fruiscono del trattamento agevolativo di cui al successivo art. 69, comma 2 (esenzione fino a 10 mila euro annui) e della legge n. 133/1999 e successive modificazioni (ritenuta a titolo d'imposta sui successivi 20.658,28 euro).

Invece, i compensi medesimi erogati dalle *ssd* lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art.50 del TUIR. Detti compensi - comma 360 - sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi 5 anni, la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50%.



PERMANENZA DEL FONDO CALCIO

5 - Modifiche all'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (comma 361)

Con la lett. a) viene modificato il comma 24 dell'art. 90 in argomento prevedendo che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro.

Nel successivo comma 25 viene specificata che nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro.

Anche il comma 25 del medesimo art. 90 viene modificato prevedendo che le palestre, le aree giochi e gli impianti scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di asd e delle ssd senza scopo di lucro.

6 - Fondo Sport e Periferie (comma 362)

Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo Sport e Periferie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 da assegnare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7 - Contributo ad imprese che erogano liberalità destinate ad impianti sportivi (commi 363,364,365,366)

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I soggetti beneficiari devono comunicare immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione lo stato di avanzamento dei lavori.

8 - Elevazione a 10.000 euro dell'agevolazione riservata ai dilettanti (comma 367)

E' elevata da 7.500 a 10.000 euro annui la soglia dei compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Detti compensi, con la modifica apportata dal comma 367, erogati a far tempo dal 1° gennaio 2018, sono così assoggettati a tassazione:

Fino a 10.000 euro non costituiscono reddito tassabile per il percipiente. I successivi 20.658,28 euro sono assoggettabili a ritenuta IRPEF del primo scaglione di reddito (23%) a titolo d'imposta (art. 25 della legge n. 133/1999 e successive modifiche).

Gli importi superiori a 30.658,28 euro sono, invece, assoggettabili a ritenuta IRPEF a titolo d'acconto.



L'agevolazione è applicabile unicamente alle asd ed alle SSD senza fine di lucro.

9 - Disciplina delle prestazioni occasionali (comma 368)

Sono state apportate modifiche alla disciplina per l'utilizzazione e l'organizzazione di prestatori di lavoro (ad es. steward) da parte delle società professionistiche.

10 - Costituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (commi 369-369)

Il Fondo avrà una dotazione di 12 milioni di euro per il 2018, di 7 per il 2019, di 8,2 per il 2020 e di 10,5 milioni dal 2021 ed è istituito presso l'Ufficio per lo Sport al fine di potenziare progetti collegati ad una serie di finalità sociali ed alla realizzazione di eventi rilevanti.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva, i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

11 - Incentivi allo sport sociale e giovanile delle società della Lega Pro (comma 370)

L'importo che residua da quello finora utilizzato ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio Pro che ne fanno richiesta:

a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni come rispettivamente regolamentati dalla FIGC;

b) di un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Con D.P.C.M., sentita il Ministero dell'economia, il CONI, la FIGC e la Lega Pro sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni in argomento.

12 - Contributo di 1,2 milioni di euro per il 2018 e di 850 mila euro dal 2019 all'Agenzia mondiale antidoping (comma 371)

13 - Promozione ed esercizio della pratica sportiva per le persone con disabilità (comma 372)

Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) un



RELAZIONE PUGHE DEL CONSIGLIO

pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

14 - Registro Nazionale degli agenti sportivi (comma 373)

E' istituito presso il CONI il registro nazionale degli agenti sportivi al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica. Può iscriversi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria e che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatto salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

E' fatto divieto agli sportivi professionisti ed alle società affiliate a una federazione sportiva di avvalersi di soggetti non iscritti al registro, pena la nullità contratti.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, sono definitive le modalità di svolgimento delle prove abilitative, gli obblighi di tenuta del registro nonché i parametri per la determinazione di compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il conseguenziale regime sanzionatorio.

15 - Modifiche delle quote a carico del lavoratore in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo pensione per gli sportivi professionisti (comma 374)

16 - Infine, con i commi 375 e seguenti sono state emanate disposizioni al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 22 gennaio 2018
Prot. 832_2018/Direzione Generale

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Mario De Luca
Direttore Generale
Lega Pro

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Oggetto: Legge di bilancio 2018 – Ulteriori provvedimenti

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.2 – 2018, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto i seguenti argomenti "1-Legge di bilancio 2018 – 2^ parte - Ulteriori provvedimenti; 2- Registrazione ai fini IVA delle fatture d'acquisto ricevute nel 2017; 3- Scadenze fiscali e principali adempimenti 2018" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.


Michele Uva



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CIRCOLARE N. 2 – 2018

Oggetto: “1-Legge di bilancio 2018 – 2^ parte-Ulteriori provvedimenti; 2- Registrazione ai fini IVA delle fatture d’acquisto ricevute nel 2017; 3- Scadenze fiscali e principali adempimenti 2018”

1- Legge di bilancio 2018 - 2^ parte - Ulteriori provvedimenti

Con la Circolare n. 1- 2018, prot. n.616/D.G. del gennaio 2018, sono state riportate le disposizioni per lo sport recate dalla legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62). Con la presente si illustrano alcune delle altre disposizioni che possono, in qualche modo, interessare le società affiliate a questa Federazione.

Bonus risparmio energetico [art. 1, comma 3]

E' prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica.

E' ridotta al 50% la detrazione per le spese sostenute nel 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione con efficienza almeno pari alla classe A; sono escluse le sostituzioni con caldaie con efficienza inferiore alla classe energetica A.

La detrazione è, invece, del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.

E' ridotta dal 65 al 50% la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, spetta la detrazione dell'80 e dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi inferiori di rischio.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica sulle spese non superiori a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Bonus ristrutturazioni edilizie [art. 1, comma 3]

La detrazione del 50% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Bonus interventi aree verdi [art. 1, commi 12/15]

Per il 2018 è prevista una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate – fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo – sostenute per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte di edifici ed alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

Detrazioni per trasporto pubblico (art. 1, comma 28)

Le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, sono detraibili, nella misura del 19%; le stesse spese erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti o a categorie, dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute in conformità a disposizioni contrattuali o di regolamento aziendale non costituiscono reddito di lavoro dipendente per il percipiente.

Super ammortamento (art. 1, commi 29/37)

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il **superammortamento** per il 2018 passa dal 40% al 30% per i nuovi investimenti in beni materiali strumentali con esclusione dei veicoli o degli altri mezzi di trasporto. Il costo delle acquisizioni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e di canoni di leasing, è maggiorato del 30%.

E' confermato anche per il 2018 l'**iperammortamento** nella misura del 150% ed è confermato in misura pari al 40% anche il **superammortamento** relativo ai beni immateriali strumentali (software).

Credito d'imposta sulle spese per la formazione del personale (art. 1, commi 46/56)

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica nonché dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

L'incentivo che sarà regolato con decreto attuativo da emanare entro il 31 marzo 2018, consiste in un credito d'imposta fino a 300.000 euro pari al 40% non del costo del corso ma del solo costo aziendale del personale dipendente.

Il credito d'imposta, utilizzato esclusivamente in compensazione, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250 mila e 700 mila euro.

Sgravi contributivi in favore di assunzione di giovani (art. 1, commi 100/116)

Ai datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, lavoratori con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione del premio INAIL, entro il tetto massimo di 3.000 euro annui, rapportato a mese.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il beneficio non si applica alle assunzioni dirigenziali e per i rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato.

L'esonero si applica, limitatamente alle assunzioni, effettuate entro il 31 dicembre 2018, di giovani che non abbiano compiuto **35 anni**, mentre per il 2019 si applica per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto **30 anni**.

E' condizione essenziale per il diritto all'agevolazione che il soggetto non sia mai stato occupato con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di modifica, successivamente al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sempre che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età, l'esonero è applicato per un periodo massimo di 12 mesi, restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

L'esonero è totale, sempre però nei limiti di 3.000 euro annui, per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30%) e studenti che hanno svolto presso la medesima azienda periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica.

L'esonero è totale per le Regioni del Mezzogiorno e il limite di età è superato se i soggetti assunti risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (vedasi D.M. 20 marzo 2013).

Infine, per il 2018, è prevista la deduzione piena ai fini IRAP per il costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

In caso di enti non commerciali, la deduzione compete con riferimento al personale impiegato promiscuamente nell'attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus Renzi/18 anni/ bebè

a) dal 2018 il bonus cd. Renzi di 80 euro mensili a sostegno dei lavoratori dipendenti è concesso con una soglia di reddito che passa da 24.000 a 24.600 euro e fino, con sistema di decalage, ad un massimo di 26.600 euro annui;

b) sono stati stanziati 290 milioni di euro all'anno per prorogare nel 2018 e 2019, il bonus di 500 euro riconosciuto ai giovani che compiono 18 anni;

c) per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 spetta per il primo anno di età un bonus di 960 euro annui erogato mensilmente (80 euro mensili) sempre che la famiglia abbia un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Elevazione a 4.000 euro del limite di reddito per i figli a carico (art. 1, comma 252)

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite del loro reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840 a 4.000 euro annui.

Sostegno del ruolo di cura e assistenza del "caregiver" familiare (art. 1, commi 254/256)

E' istituito un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del "caregiver" familiare. Si definisce "caregiver" familiare la persona che assiste e si prende cura del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, o del convivente di fatto nonché di un familiare o di un affine entro il 2° grado o, in casi di particolare gravità, anche entro il 3° grado, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé o sia riconosciuto invalido o titolare di indennità di accompagnamento.

Spazi finanziari per l'impiantistica sportiva (art. 1, comma 874)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio per lo Sport - individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) interventi su impianti sportivi esistenti di messa a norma e sicurezza, compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- b) altri interventi relativi ad impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari.

Fatturazione elettronica (art. 1, comma 909)

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estende oltre che nei rapporti B2B anche nei confronti dei consumatori privati, cioè, di tutti coloro che non acquistano nell'esercizio di imprese o arti o professioni. Il documento che riguarda questi ultimi sarà indirizzato ai Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e, pertanto, è reso disponibile dagli stessi servizi telematici. Una copia della fattura in formato elettronico, però, è messa a disposizione dell'acquirente, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di rinunciare alla copia.

La violazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica e di veicolazione attraverso il sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle entrate comporta pesanti sanzioni.

Una fattura non emessa in forma elettronica e non trasmessa tramite Sdi, si considera non emessa con l'applicazione di sanzioni dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile.

I cessionari o committenti che intendono detrarre l'Iva addebitata dal fornitore senza aver ricevuto fattura elettronica, devono regolarizzare la fatturazione pena la sanzione pari al 100% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che rientrano nel cd. regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario.

La trasmissione sistematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà, entro il limite



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

massimo di 500 euro se la trasmissione è effettuata entro il 15 giorni successivi alla scadenza.

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2019 e dalla stessa data è abrogato lo spesometro.

La fatturazione elettronica si applica, invece, dal 1° luglio 2018 con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio ai soggetti passivi IVA destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti (art. 1, comma 909, lett.c) e 910/913)

Il termine di decadenza per l'accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA sono ridotti di due anni soltanto per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

A far tempo dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa in contanti ma solo attraverso una banca o un ufficio postale, con bonifico, con strumenti di pagamento elettronico, in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento, con emissione di un assegno.

L'obbligo non incombe per i rapporti di lavoro instaurati con le PA né a quelli relativi agli addetti a servizi familiari e domestici.

La violazione dell'obbligo comporta la sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Abolizione schede carburanti (art. 1, commi 924/926)

A far tempo dal 1° luglio 2018 le spese di carburante per autotrazione per i soggetti titolari di partita IVA, sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, soltanto se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o prepagate.

Viene così abolita la scheda carburante.

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

Calendario fiscale 2018 (Art. 1, comma 932)

Per il 2018 sono fissate le seguenti scadenze:

- a) 23 luglio 2018: presentazione del Mod. 730 precompilato o ordinario;
- b) 30 settembre 2018: invio dello spesometro del 2° trimestre o 1° semestre se si opta per l'invio semestrale;
- c) 31 ottobre 2018: presentazione del modello Redditi e IRAP;
- d) 31 ottobre 2018: presentazione del Mod. 770 e del Modello CU con redditi esento o che non interessano il Mod. 730.

I CAF devono trasmettere la dichiarazioni entro il:

- a) 29 giugno di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- b) 7 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- c) 23 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 23 luglio.

Sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA (comma 935)

In caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, si applica la sanzione amministrativa tra 250 e 500 euro.

Sospensione deleghe di pagamento (Art. 1, comma 990)

L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento (Mod. F24) contenenti compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

La delega di pagamento non è eseguita e i versamenti si considerano non effettuati se, al controllo, il credito non risulta correttamente utilizzato con le conseguenti sanzioni.

Stabile organizzazione (Art. 1, comma 1010)

Viene ridefinita la nozione di "stabile organizzazione" ai fini delle imposte sui redditi.

Sussiste, ad integrazione del comma 2 dell'art. 162 del TUIR, una stabile organizzazione anche quando vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Alla lett. b) del comma 1010 sono poi riportati i casi nei quali non si concretizza il concetto di stabile organizzazione.

2- Registrazione ai fini IVA delle fatture d'acquisto ricevute nel 2017

L'art. 2, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi d'imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati. Il successivo comma 2 ha modificato la disciplina della registrazione delle fatture ed, in particolare, il termine ultimo entro il quale devono essere annotate le fatture relative ai beni e servizi acquistati dal soggetto passivo.

Precedentemente al D.L. n. 50, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Secondo le nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

E' stato, quindi, ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione IVA, termine, individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per quanto riguarda la registrazione delle fatture di acquisto, con le modifiche apportate dal comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 50/2017, è previsto che la fattura debba essere annotata *"in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di oresentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"*.

Pertanto, come chiarisce l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio u.s., il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. -

L'Agenzia delle entrate sottolinea che, ai fini della detrazione dell'imposta, una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018).

L'Agenzia delle entrate analizza, nella Circolare n. 1/E, alcune ipotesi operative.

Nel caso di un imprenditore che effettua liquidazioni mensili, che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese, potrà computare, previa registrazione della fattura nel 2017, il credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017, da eseguire entro il 16 gennaio 2018.

Il medesimo soggetto che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017), in apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo, avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017, riceva la fattura, emessa nel 2017, il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018.

Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l'IVA in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'Agenzia, poi, precisa che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti forniti dall'Agenzia stessa sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 – termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017- sono fatti salvi i e non saranno sanzionabili i comportamenti – adottati dal contribuente in sede di tale liquidazione periodica – difforni rispetto alle indicazioni fornite con la medesima Circolare n. 1/E.

Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'IVA a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Infine, con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina le cui disposizioni si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, sempre che le stesse siano relative ad operazioni effettuate a decorrere dalla medesima data, l'Agenzia delle entrate precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, e per i quali l'IVA sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017. Pertanto, con riguardo all'IVA divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, resta impregiudicato l'esercizio del diritto alla detrazione che il contribuente abbia legittimamente maturato, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Ne consegue che per gli acquisti effettuati nel corso del 2015, l'esercizio al diritto della detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018, mentre per gli acquisti effettuati nel 2016 il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il 30 aprile 2019.

3 - Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2018

Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze degli adempimenti fiscali dell'anno 2018, così come aggiornato dalle disposizioni a tutt'oggi emanate, fermo restando il termine periodico del giorno 15 di ciascun mese per le registrazioni nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nonché del successivo giorno 16 per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, delle liquidazioni e dei versamenti IVA mensili e trimestrali.

I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

Si ricorda che gli adempimenti in scadenza nei giorni festivi, compreso il sabato, slittano al successivo primo giorno lavorativo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Gennaio 2018

25 giovedì

- Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all'Agenzia delle entrate degli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2017 o nel quarto trimestre ottobre-dicembre 2017- (adempimento mensile/trimestrale).

Febbraio

1° giovedì

- Inizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018 in forma autonoma per il 2017 (entro 30 aprile 2018).

16 venerdì

-IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre 2017 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997-

28 mercoledì -

- Spesometro 2017 – invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017-

- Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta

Marzo

7 mercoledì

-Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del sostituto d'imposta, dei modelli Certificazione Unica - CU - relative ai redditi 2017 corrisposti a dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi o altri soggetti con ritenute IRPEF -

16 venerdì

- versamento dell'IVA a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2018 relativa all'anno 2017- (*E' possibile effettuare il versamento il 30 giugno con maggiorazione della 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo*) -

- versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc). L'importo è di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad € 516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare sul mod. F 24 è: 7085-tassa vidimazione libri sociali - anno 2018-

31 sabato

- termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – REDDITI 2018 – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relativamente al bilancio chiuso al 30 giugno 2017- (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio).

- termine ultimo di consegna dei CU –Certificazione Unica - dei redditi di lavoro dipendente, da parte dei datori di lavoro o enti, erogati ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente -

- termine ultimo di consegna della certificazione per altri compensi corrisposti nel 2017-

- termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del Modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all'Agenzia delle entrate.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Aprile

30 lunedì

- termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA 2018 in forma autonoma per l'anno 2017-
- associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (31 dicembre)
- Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70).

Maggio

7 lunedì

- termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille.

16 mercoledì

- IVA - associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre 2018 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

31 giovedì

- Soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2017 - Versamento 2° rata acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2017/2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 30 giugno 2017- (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio) -
- Spesometro - IVA - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel primo trimestre 2018 (*le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 sono tenute alla trasmissione delle sole fatture emesse*)

Giugno

30 - sabato (lunedì 2 luglio)

- Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 - Versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all'anno 2017 e 1° rata acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 31 dicembre 2017 (entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura del bilancio).
- versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2018 per l'anno 2017, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2018).
- termine ultimo per l'invio, a mezzo raccomandata, all'Ufficio del CONI competente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica che ha richiesto l'iscrizione al riparto del cinque per mille-



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti ai quali è consentito presentarla per l'invio all'Agenzia delle entrate in forma cartacea presso gli uffici postali -

Luglio

7 sabato

- Trasmissione all'Agenzia delle entrate del Mod. 730/2018 ordinario. (I CAF, invece, devono trasmettere le dichiarazioni loro presentate dal contribuente con il seguente calendario:

- entro il 29 giugno di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio

23 lunedì

Invio Mod.730 precompilato 2018: per tutti i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno 2017

30 lunedì

- versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2017 e 1° rata acconto 2018, non versate il 30 giugno -

Agosto

20 lunedì

- soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre 2018 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 -

Settembre

30 domenica (1° ottobre)

- Spesometro – termine ultimo per l'invio dei dati delle fatture emesse ricevute relative al 2° trimestre 2018 o al 1° semestre 2018 se si è fatta opzione per l'invio semestrale -

Ottobre

31 mercoledì

- termine ultimo per la trasmissione, in via telematica, della dichiarazione REDDITI 2018 (IRES e IRAP) - per l'anno 2017, da parte di tutti i soggetti IRES-IRAP con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017 -

- termine ultimo per la trasmissione, in via telematica, del Mod. 770/2018 per l'anno 2017 da parte dei sostituti d'imposta -

- Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

al 30 giugno 2018 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70 annui).

Novembre

16 venerdì

- soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91
- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre 2018 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

30 - venerdì

- versamento della 2° rata di acconto IRAP e IRES per il 2018 da parte dei soggetti con esercizio sociale al 31 dicembre 2017 (entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del bilancio).

Dicembre

27 giovedì

- IVA – Versamento acconto relativo all'anno 2018 da parte di contribuenti mensili o trimestrali.

31 lunedì

- versamento IRES e IRAP a saldo 2017/2018 e 1° rata di acconto 2018/2019 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2018 (sesto mese successivo a quello di chiusura del bilancio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
- associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 400.000 annui- scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della legge n. 398/91 per l'esercizio successivo. L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche.
- predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno 2019 *(si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)* - Il prospetto va redatto tenendo conto dell'anno solare e, pertanto, va posto in essere dal 1° gennaio, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio .

* * *